

DPR. N. 43/2012

Art. 16. Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra

Ai fini di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 842/2006 [..Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti, al fine di acquisire, dati sulle emissioni] entro il 31 maggio di ogni anno, [...], gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra devono presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il tramite dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.